



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PISA

SEZIONE 1

Si comunica a:

Avv. **GIOVANNI LONGO**
LUNGARNO B. BUOZZI 13
56127 PISA
PI

ICA SRL

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: **2552/2016** - **RITO ORDINARIO**
Altri contratti tipici ed obbligazioni non rientranti nelle altre materie

Giudice: **CECCARINI FLAVIO**

Depositata Sentenza Numero: **925/2018** in data : **19/12/2018**

Parti nel procedimento

Attore Principale

[REDACTED]

Difeso da:

GIOVANNI LONGO

Convenuto Principale

COMUNE [REDACTED]

Difeso da:

Convenuto Secondario

ICA SRL

Difeso da:

vedi P.Q.M. allegato

Pisa 19/12/2018



IL CANCELLIERE
Dr. ALESSANDRO MAGGINI



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sent. n. 925/18
del 17/12/2018
R. G. n. 2552/16
Rep. n. _____
Cron. n. 5991/18
Sent. dep. 19/12/2018
Oggetto: opp.ne
all'esecuzione
PUBBL 18/12/2018

Il Giudice di Pace di Pisa, Avv. Flavio Ceccarini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2552/2016 R.G., promossa da:

[REDACTED] (codice fiscale **[REDACTED]**), residente in **[REDACTED]**
(Pisa), Via **[REDACTED]** rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'Avv.
Giovanni Longo, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pisa, Lungarno B.
Buozzi 13 **ATTORE OPPONENTE**

CONTRO

I.C.A. – IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL (codice fiscale 02478610583), con
sede legale in Roma, Lungotevere Flaminio 76, quale affidataria della funzione di
riscossione coattiva delle entrate del Comune di Crespina Lorenzana, in persona del suo
Amministratore Unico Rag. Oscar Giannoni **CONVENUTA OPPOSTA**
COMUNE DI [REDACTED], in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato
dall'Agente di Polizia Municipale **[REDACTED]** **RESISTENTE**

Oggetto: Opposizione all'esecuzione.

La causa è stata portata in decisione all'udienza del 13.12.2017, con termine per il
deposito di memorie, sulle seguenti conclusioni:

PER PARTE ATTRICE OPPONENTE: "Voglia il Giudice di Pace adito, rigettata ogni
contraria istanza, nel merito: accertare l'inesistenza del credito posto a base del "Fermo


Amministrativo di Beni Mobili Registrati – Comunicazione di Avvio della Procedura” notificato all’istante da parte di I.C.A. Srl (rif. ID pratica 719182) per € [REDACTED] e, conseguentemente, l’inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata da parte di I.C.A. Srl e dichiarare nulle e di nessun effetto il “Fermo Amministrativo di Beni Mobili Registrati – Comunicazione di Avvio della Procedura” (rif. ID pratica 719182) sul rimorchio tg. [REDACTED] da parte di I.C.A. Srl per conto del Comune di [REDACTED] [REDACTED] gli atti prodromici al ridetto (verbale Comune di [REDACTED] a V. 386U/11V 02/11/11 e successiva ingiunzione di pagamento asseritamente notificata in data 18.12.15 (rif. 6069810). Il tutto in ogni caso con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre spese generali 15%, Cap ed Iva come per legge”.

PER PARTE CONVENUTA OPPOSTA I.C.A. SRL: non ha concluso in udienza, in comparsa così conclude: “Respinga il ricorso in merito alle contestazioni rivolte alla scrivente, tenendo in ogni caso la predetta società indenne da eventuali conseguenze pregiudizievoli”.

PER PARTE CONVENUTA OPPOSTA COMUNE DI [REDACTED]: non ha concluso in udienza, in comparsa così conclude: “Rigettare il ricorso e conseguentemente condannare l’opponente al pagamento delle somme di cui all’ingiunzione di pagamento, regolarmente notificata al ricorrente. Esonerare l’Amministrazione resistente dalle spese di lite”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. [REDACTED] citava in giudizio la I.C.A. Srl, affidataria della funzione di riscossione coattiva delle entrate per conto del Comune [REDACTED], e lo stesso Comune di [REDACTED], per sentir dichiarare l’inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata da parte di I.C.A.



Srl e dichiarare nulle e di nessun effetto il “Fermo Amministrativo di Beni Mobili Registrati – Comunicazione di Avvio della Procedura” (rif. ID pratica 719182) sul rimorchio tg. A [redacted] da parte di I.C.A. Srl per conto del Comune [redacted] e gli atti prodromici al ridetto (verbale Comune [redacted] V. 386U/11V 02/11/11 e successiva ingiunzione di pagamento asseritamente notificata in data 18.12.15 (rif. 6069810).


Parte opponente deduceva di non avere ricevuto atti prodromici all'avvio della procedura di fermo amministrativo; deduceva di avere richiesto copia di tali atti agli odierni enti convenuti, ricevendo risposta solo da Comune [redacted], ed accertando così che l'ingiunzione della I.C.A. Srl era basata su un verbale di accertamento, 386U/11V, notificato oltre i termini di legge, con conseguente nullità della successiva ingiunzione. Chiedeva pertanto l'annullamento degli atti impugnati.

Si è costituita in giudizio la I.C.A. Srl, affidataria della funzione di riscossione coattiva delle entrate per conto del Comune [redacted], contestando la fondatezza dell'opposizione, e deducendo la correttezza del proprio operato, eseguito su mandato del Comune [redacted]. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda di parte opponente.

Si è costituito in giudizio anche il Comune [redacted], contestando la fondatezza dell'opposizione, e deducendo la correttezza del proprio operato, e chiedendo il rigetto della domanda di parte opponente.

La causa, istruita con produzioni documentali, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 17.1.2018, alla quale compariva il solo procuratore di parte ricorrente, sulle conclusioni di cui in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE



Come premessa di metodo va precisato che la presente sentenza verrà redatta secondo le modalità dettate dagli artt. 132, comma 2 n. 4), Cpc e 118 disp. att. Cpc, come modificati dalla Legge n. 69/2009, ricordando che “nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente, in base all’art. 132 Cpc che esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppure espressamente non esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito” (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 20.11.2009 n. 24542).

Nel merito l’opposizione deve essere accolta.

In effetti, anche a prescindere dalla questione concernente la correttezza della notifica dell’ingiunzione di pagamento da parte della I.C.A. Srl, in ordine alla quale il certificato di residenza storico prodotto in corso di causa, che attesta la residenza nel Comune di ██████████ dal 2012 (proveniente da ██████████, non appare decisiva atteso che nell’intestazione dell’opposizione l’opponente si dichiara residente in ██████████ di ██████████ così come si dichiara tale nelle missive in atti, inviate a suo nome dal difensore, l’ingiunzione risulta emessa in forza di un verbale illegittimo in quanto notificato oltre il termine di giorni novanta previsto dalla legge. Infatti il verbale in questione, n. 386U/2011/V, risulta emesso per la violazione dell’art. 126-bis CdS, per mancata comunicazione dei dati del conducente che aveva commesso la violazione dell’art. 142, comma 8, CdS, contestata con precedente verbale notificato in data 31.5.2011; pertanto la comunicazione dei dati avrebbe dovuto avvenire entro il 30.7.2011; in mancanza di ciò il termine per la contestazione della violazione dell’art. 126-bis CdS andava a

scadere il 29.11.2011, mentre il verbale in questione risulta elevato in data 2.12.2011 e notificato in data 10.11.2011.

Da ciò deriva l'illegittimità di tutti gli atti conseguenti.

Pertanto l'opposizione deve essere accolta e deve essere dichiarata l'illegittimità della procedura di iscrizione di fermo amministrativo del veicolo, stante il venir meno del credito dell'ente impositore per i motivi sopra esposti.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che lo stesso opponente si è inizialmente dichiarato residente in [redacted] Via [redacted].

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, in accoglimento dichiara estinto il credito portato nell'ingiunzione di pagamento I.C.A. Srl rif. 6069810, e per l'effetto dichiara nullo il procedimento di fermo amministrativo di veicoli promosso in forza di detta ingiunzione.

Spese di giudizio compensate.

Così deciso in Pisa, 17.12.2018

Il Giudice di Pace
Avv. Flavio Ceccarini

